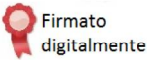


Pubblicato il 07/11/2019

N. 00541/2019 **REG.PROV.COLL.**
N. 00528/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2011, proposto da Safab S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Salonia, con domicilio eletto presso lo studio Gregorio Equizi in L'Aquila, via Mausonia n. 60;

contro

I.N.P.S. Sede di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Antonio Cimmino, domiciliataria ex lege in L'Aquila, viale L. Rendina, 28;

I.N.P.S. Roma non costituito in giudizio;

per l'annullamento

DEI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DELLE DOMANDE DEL 23 FEBBRAIO 2011 E 12 APRILE 2011 DI INTEGRAZIONE SALARIALE RICHIESTE DALLA SAFAB SPA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. Sede di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La SAFAB S.p.A. con ricorso iscritto al numero di R.G. 528 del 2011 ha impugnato i provvedimenti n. 7056587640/38000001/10000001 e n. 7056587640/38000001/10000002, emessi dall'INPS in data 15 giugno 2011 e comunicati alla SAFAB S.p.A. in data 27.06.2011, con i quali l'Ente Previdenziale ha rigettato le domande del 23 febbraio 2011 e del 12 aprile 2011 di integrazione salariale richieste dalla SAFAB S.p.A., rispettivamente per i periodi: dal 3 gennaio 2011 al 2 aprile 2011 e dal 4 aprile 2011 al 2 luglio 2011, per complessive n. 26 settimane, in quanto *“l'ordine di sospensione è stato determinato dall'inosservanza da parte dell'azienda di norme a tutela dell'interesse pubblico e pertanto il fatto è imputabile al datore di lavoro”*.

Il gravame è sostenuto dai seguenti motivi di ricorso:

- 1) *“violazione dell'art. 3 legge 427/1975 e art. 8 l. 164/1975 - nullità per vizio del procedimento”*;
- 2) *“eccesso di potere per insufficienza ed erroneità della motivazione”*;
- 3) *“sull'infondatezza dell'asserita inosservanza alle norme di ordine pubblico”*.

Si è costituita l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza dell'8 settembre 2011 n. 286, questo Tribunale respingeva l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La ricorrente lamenta la violazione delle norme procedurali relative alla convocazione ed alla composizione della Commissione Provinciale, così come disciplinate dagli artt. 3 L. 427/1975 e 8 L 164/1975.

Si osserva, a riguardo, che la Commissione di cui all'art 3, legge 6.8.1975, n. 427, è stata soppressa dall'art. 4, d.P.R. 9.5.1994, n. 608 per cui il richiamo operato da parte ricorrente risulta non essere più attuale.

Per quanto riguarda il riferimento all'art. 8 della legge 20.5.1975, n. 164, lo stesso risulta non pertinente poiché la norma citata fa riferimento alla Commissione operante in materia di C.I.G. ordinaria, mentre nella controversia in esame si riferisce alla C.I.G. ordinaria edilizia.

2.§. Il secondo articolato motivo di ricorso non è fondato.

L'INPS ha rigettato le domande di integrazione salariale SAFAB in data 23.2.2011 e 12.4.2011 (provvedimenti nn. 7056587640/38000001/10000001 e 7056587640/38000001/10000002 adottato dall'INPS sede de L'Aquila in data 15.6.2011), così motivando: "l'ordine di sospensione è stato determinato dall'inosservanza da parte dell'azienda di norme a tutela dell'interesse pubblico e pertanto il fatto è imputabile al datore di lavoro".

Alla stregua della normativa *ratione temporis* applicabile, si possono delineare tre categorie di informative:

- la prima comprende informazioni che sono di per sé interdittive e sono indicate nelle lett. a) e b) del co. 7 art. 10 ed ha natura meramente ricognitiva di provvedimenti giudiziari di applicazioni di misure cautelari o di sottoposizione a giudizio o di adozione di sentenze di condanna per alcuni reati (esempio reato di estorsione, riciclaggio, etc.) o di applicazione di misure interdittive. La natura ricognitiva di tale informativa prefettizia si evince con estrema chiarezza dalla presenza di provvedimenti *latu sensu* giudiziari, dei quali il Prefetto si limita a dare notizia alla stazione appaltante richiedente;
- la seconda categoria di informative prefettizie è contemplata dalla lett. c) del medesimo co. 7 art. 10, e si fonda su accertamenti autonomi del Prefetto, sulla base

di attività di indagine effettuata dagli organi inquirenti, al fine di evincere l'esistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese;

- la terza è denominata "informativa supplementare o atipica" trova fondamento normativo nell'art. 10 co. 9, e si caratterizza per il fatto che gli indizi acquisiti non così gravi, precisi e concordanti da far maturare il convincimento circa la reale sussistenza del "pericolo di infiltrazione mafiosa", quindi la loro valutazione viene rimessa all'Amministrazione richiedente per l'eventuale adozione di provvedimenti ostativi o risolutivi al sorgere o alla prosecuzione di rapporti con l'impresa sospetta. In sostanza, in presenza di un fatto che denota un tentativo di infiltrazione mafiosa, l'informativa prefettizia appartenente alla prima e seconda categoria è "tipica" e assume carattere interdittivo, nel senso che la comunicazione prefettizia determina automaticamente l'esclusione dell'impresa dalla gara o la revoca del contratto stipulato.

Diversa, invece, l'ipotesi di cui alla terza categoria c.d. "atipica o supplementare", ove la Prefettura, dalle informazioni assunte, evince un rischio o pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa. In quest'ultimo caso, non essendoci elementi tali da giustificare un provvedimento interdittivo, la Prefettura trasferisce alla stazione appaltante il compito di valutare discrezionalmente le sorti del rapporto con l'impresa, pur nella difficoltà di assumere una decisione non supportata da alcun indizio certo.

Nel caso di specie, la SAFAB s.p.a. odierna ricorrente è stata fatta oggetto di informazione prefettizia interdittiva ex articolo 10, co. 7, lett. c) del d.P.R. n. 252 del 1998: detta informazione è stata emessa dal Prefetto della Provincia di Roma, prot. n. 220406 in data 23.11.2010, cui sono seguite ulteriori informazioni del Prefetto della Provincia di Roma prott. nn. 220617 e 220654, in data 23.11.2010: si tratta quindi di informativa prefettizia tipica.

Nella fattispecie, il punto cruciale si incentra sulla imputabilità (o meno)

dell'evento sospensivo alla ricorrente. Sotto questo aspetto appare risolutiva l'attenta lettura della sentenza TAR LAZIO sez. I n. 3885/2010 che ha scrutinato le censure mosse dalla ricorrente all'informativa stessa.

Secondo il TAR Lazio "...riesce difficile comprendere la ragione per la quale in presenza di un atto grave quale l'interdittiva antimafia a carico della vecchia S.A. F.A. B. dalla quale è scaturita l'esigenza di porre quest'ultima al riparo da rischi di compromissione della sua stessa esistenza sul mercato, mediante -prima- l'affidamento della sua attività di gestione a un Trust di garanzia e poi la creazione di un nuovo soggetto societario, sia pure per una parte dell'attività, la stessa abbia deciso di attribuire compiti delicati, se non decisivi, relativi alla sua gestione a soggetti inidonei a comprovare la cesura tra la vecchia compagine e la nuova. Né può immaginarsi che le attività da questi svolte non potessero essere affidate a soggetti diversi attese le ampie possibilità offerte in tale campo dal mondo delle professioni e la considerazione che nel caso di creazioni di nuovi soggetti societari, ad esempio mediante fusioni o incorporazioni, spesso i primi organi a essere sostituiti, anche repentinamente, sono proprio quelli degli amministratori e dei componenti il collegio dei sindaci.

Se ne deve allora dedurre che le ipotesi di un possibile, perdurante, condizionamento tra la vecchia società e la nuova non si rivela, alla luce delle argomentazioni esposte, assolutamente peregrina o frutto di congetture".

In altre parole il TAR LAZIO, nella menzionata decisione, al fine di motivare il rigetto della domanda di annullamento dell'informativa antimafia de qua, fa un espresso riferimento a condotte e comportamenti che certamente non possono definirsi estranei ad una determinazione volitiva di chi li ha posti in essere. Condotte e comportamenti coscienti e volontari, quindi attribuibili e riferibili a chi ha agito in nome e per conto della società odierna ricorrente.

Proprio dette condotte e comportamenti hanno determinato l'emissione dell'informazione prefettizia interdittiva, che a sua volta ha determinato la risoluzione del contratto di appalto ANAS s.p.a. - SAFAB s.p.a..

Si deve pertanto escludere la sussistenza di una causa integrabile proprio in virtù del richiamo, fatto dall'art. 1 l. n. 164/1975, alla necessaria assenza di prevedibilità, e di indipendenza dalla reale volontà dell'imprenditore, rispetto agli eventi sospensivi dell'attività lavorativa.

In altri termini non è dato rinvenire la necessaria estraneità della condotta dell'imprenditore (compagine sociale) rispetto a quel meccanismo causale che ha determinato la sospensione dell'attività lavorativa per la quale, successivamente e conseguenzialmente, la SAFAB s.p.a. ha richiesto l'intervento della C.I.G. ordinaria.

In relazione alla presunta illogicità del provvedimento censurato, il Collegio non può che far proprie le considerazioni dell'amministrazione ricorrente che nel sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati propone una *reductio ad absurdum* osservando che non si comprenderebbe quale coerenza interna possa avere un sistema giuridico ove, per un verso, tendesse a rafforzare la lotta alle infiltrazioni malavitose nei pubblici appalti attraverso lo strumento delle informative prefettizie quali mezzo anticipato di contrasto ma, al contempo, consentisse la copertura dei costi economici inflitti attraverso la lotta alle medesime infiltrazioni attraverso il ricorso allo strumento della C.I.G. ordinaria.

A nulla rileva il richiamato aggiornamento dell'informativa prefettizia considerato che anche qualora la stessa fosse più favorevole al ricorrente, ciò non inciderebbe sulla legittimità del provvedimento impugnato considerato il principio di irretroattività per cui un atto adottato in data 25.7.2011 non può comunque riverberare i propri effetti retroagendo alla data di presentazione delle domande di integrazione salariale SAFAB del 23.2.2011 e 12.4.2011, poiché è a tale data che si cristallizza il "momento" in cui devono concorrere presupposti fattuali, e condizioni di legge, necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla C.I.G. ordinaria.

3.§. La reiezione delle censure di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato determina la reiezione della domanda di risarcimento.

4§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.

La relativa novità della questione di diritto scrutinata rende opportuna la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paola Anna Gemma Di Cesare, Presidente FF

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL SEGRETARIO